Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1109.

Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 924, che esenta dall'imposta di fabbricazione un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero per la preparazione di uno speciale alimento per le api,

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini; di istituire un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e di esentare dall'imposta di fabbricazione i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e destinati a scopi assistenziali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 8700 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di L. 8350 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento delle api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di L. 3780 e di L. 3628, a seconda che trattasi di zucchero di prima classe e di zucchero di seconda classe.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso art. 7 del sopracennato decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 4.350
glucosio liquido . .	» 2.175
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 6.525
zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad 1/3 od a meno di 1/3 in peso quando il tenore di acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato	» 3.000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 7.612

maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido:

levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 4.

All'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 924, le parole « gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze » sono sostituite dalle parole « gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 5.

Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 2270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi.

Art. 6.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente verrà versato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale non oltre il terzo giorno non festivo del mese successivo a quello nel quale il melasso è stato passato alla dezuccherazione.

Per le modalità di versamento del diritto erariale e per quant'altro non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%, che è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 7.

L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I I.), oltre a godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, e successive modificazioni, è esentata dal pagamento delle imposte di fabbricazione sui prodotti nazionali ad essa occorrenti per l'adempimento dei suoi fini assistenziali.

L'esenzione prevista dal precedente comma si applica, ove il tributo non sia stato già assolto, ai prodotti che detta Amministrazione abbia acquistati e destinati all'attuazione dei programmi assistenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 8.

Gli esercenti degli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso devono fare denunzia delle quantità di melasso possedute, anche se viaggianti, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che omettono di presentare la denuncia di cui al precedente comma o la presentano inesatta od in ritardo sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di saccarosio contenuto nel melasso non denunziato o denunziato in ritardo.

La pena pecuniaria è ridotta a 1/10 quando sia stata presentata denunzia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le misure d'imposta stabilite dal presente decreto si applicano allo zucchero in natura che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o sia viaggiante con bolletta di cauzione.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 203. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110.

Modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile esclusivamente nelle caldaie e nei forni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni, densi (voce della tariffa 271-*b*-6-*alfa*-I-*A*);

b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3 % sul valore sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni, fluidi e fluidissimi (voci 271-*b*-6-*alfa*-I-*B*) e *C*) della tariffa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 202. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. **1111.**

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nelle materie riflettenti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria, a norma e nei limiti dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettere *b*) e *c*) dello Statuto della Regione stessa.

Sono salve le attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e per l'assistenza sanitaria.

Nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non comprese nel primo comma, l'Amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 2.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie previste nell'articolo precedente, l'Amministrazione regionale, fino a quando non avrà diversamente provveduto, si avvale degli organi e degli uffici periferici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esistenti nel territorio della Regione.

Art. 3.

La vigilanza e la tutela sugli enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie previste dall'art. 17, lettere *b*) e *c*) dello Statuto, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

La vigilanza e la tutela sugli altri enti ed istituti locali, che svolgono attività nelle materie previste dal terzo comma dell'art. 1, sono esercitate dall'Amministrazione regionale secondo le direttive del Governo dello Stato.

Norme transitorie e finali.

Art. 4.

Su richiesta dell'Amministrazione regionale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può destinare propri funzionari nella posizione di comando o di distacco.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione, sono comunicati anche all'Amministrazione regionale; quelli concernenti i trasferimenti del personale agli uffici periferici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità sono comunicati all'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 197. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. **1112.**

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760; 27 luglio 1955, n. 784; 27 agosto 1955, n. 898; 25 settembre 1955, n. 931; 21 settembre 1955, n. 951 e 4 ottobre 1955, n. 962;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di « reumatologia ».

Dopo l'art. 389 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in « malattie del fegato e del ricambio » ed in « endocrinologia e medicina costituzionale » e del corso di perfezionamento in « igiene e tecnica ospedaliera » con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio.

Art. 390. — Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di due anni.

Art. 391. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia e istologia normale e patologica del fegato e delle vie biliari;
2) Fisiopatologia del fegato e del ricambio intermedio;
3) Clinica medica generale (biennale);
4) Malattie del fegato e delle vie biliari (biennale);
5) Malattie del ricambio;
6) Nozioni di microbiologia e parassitologia;
7) Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;
8) Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;
9) Principi di terapia generale e dietetica applicati alle malattie del fegato e del ricambio;
10) Terapia chirurgica delle malattie del fegato e del ricambio;
11) Terapia idrologica delle malattie del fegato e del ricambio.

Art. 392. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 393. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio.

Scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale.

Art. 394. — Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in endocrinologia e medecina costituzionale ha la durata di due anni.

Art. 395. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1) Anatomia e psicologia endocrina;
2) Biochimica e farmacodinamica endocrina;
3) Biotipologia umana ed auxologia;
4) Patologia speciale endocrina;
5) Diagnostica e semeiotica endocrina;
6) Genetica morbosa e malattie costituzionali;
7) Terapia endocrina chimica, radiologica chirurgica.

Art. 396. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 397. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in endocrinologia e medicina costituzionale.

Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera.

Art. 398. — Il corso ha la finalità di preparare un personale tecnico specificatamente idoneo per la direzione sanitaria degli ospedali e per l'edilizia ospedaliera.

Art. 399. — Il corso ha la durata di un anno.

Art. 400. — Le materie d'insegnamento sono:

1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria;
2) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
3) Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata;
4) Epidemiologia e profilassi generali;
5) Architettura ed edilizia ospedaliera;
6) Organizzazione funzionale degli ospedali;
7) Tecnologia delle attrezzature ospedaliere;
8) Igiene dell'alimentazione e dietetologia ospedaliera;
9) Selezione e formazione del personale ospedaliero;
10) Statistica ospedaliera;
11) Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa dell'assistenza ospedaliera;
12) Tecnica e metodologia direzionale (deontologia, psicologia, didattica).

Art. 401. — Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ingegneria, architettura che dovranno corrispondere le stesse tasse, soprattasse e contributi fissati per le scuole di perfezionamento e di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 402. — Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 199. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1113.

Autorizzazione all'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare un'area fabbricabile in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visti gli articoli 105 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 9 della legge 24 maggio 1943, n. 420, che costituisce in ente morale il « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, che sottopone l'Ente suddetto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Ente approvato con il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che sottopone, fra l'altro, all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riguardanti l'acquisto di beni immobili;

Vista l'approvazione del Ministro per le finanze dei verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione, nei quali è stato deliberato di procedere all'acquisto di un'area fabbricabile di mq. 1472, sita in Roma, via Guattani, per un prezzo non superiore a L. 160.000.000 (centosessantamilioni);

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

L'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è autorizzato ad acquistare l'area fabbricabile di mq. 1472, sita in Roma, via Guattani, per un prezzo non supriore a L. 160.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 198. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1956.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Viste le note n. 6385/B/4 del 15 settembre 1956, n. 5131/B/4 del 2 agosto 1956 e n. 5305/B/4 del 7 agosto 1956, con le quali la Federazione nazionale della stampa italiana ha comunicato rispettivamente le designazioni, mediante elezione delle Associazioni regionali di stampa, dei rappresentanti dei giornalisti professionisti iscritti all'Istituto predetto, dei rappresentanti del proprio Consiglio direttivo, nonchè dei rappresentanti del Consiglio nazionale della stampa italiana;

Vista la nota n. 18820/3 del 9 agosto 1956, con la quale la Federazione italiana editori giornali ha designato il proprio rappresentante;

Visto il telegramma n. 63919 del 14 settembre 1956, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il proprio rappresentante;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Leo Giulio, Valentini Oronzo, designati dall'Associazione interregionale della stampa di Bari;

Telmon Sergio, Berti Angiolo, designati dall'Associazione della stampa emiliana di Bologna;

Poggi Antonio, De Anna Gastone, designati dall'Associazione della stampa toscana di Firenze;

Mombello Ernesto, Giachello Carlo, designati dall'Associazione ligure dei giornalisti di Genova;

Lanfranchi Ferruccio, Bongiovanni Giannetto, designati dall'Associazione lombarda dei giornalisti di Milano;

Falvo Adriano, Miccio Mario, designati dall'Associazione napoletana della stampa di Napoli;

Marino Giuseppe, Speciale Giuseppe, designati dall'Associazione siciliana della stampa di Palermo;

Romanelli Achille, Giovannini Alberto, designati dall'Associazione della stampa romana di Roma;

Mazzarelli Mario, Doglio Ettore, designati dalla Associazione della stampa subalpina di Torino;

Cadelli Marco, Zanaboni Vittorio, designati dalla Associazione della stampa giuliana di Trieste;

Hartsarich Gastone, Provini Giorgio, designati dal Sindacato giornalisti delle Tre Venezie di Venezia;

Azzarita Leonardo, Morigi Amilcare, designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

Fedi Uberto, Longhi Ugo, Paloscia Leonardo, Ugolini Cesare, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana;

Ghinelli rag. Aldo, in rappresentanza degli editori;

Napolitano prof Gaetano, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Parascenzo dott. Severino, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1956.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Viste le designazioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è composto come segue:

Baccaro dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Padellaro dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Montalbano dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gallimberti Umberto, Enrico Virginio, in rappresentanza degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 596 del 27 settembre 1956
Prezzi dell'olio combustibile

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 596 del 27 settembre 1956, ha adottato la seguente decisione.

PRODOTTI PETROLIFERI

Con decorrenza dal 1° ottobre 1956 sono stabiliti come appresso i prezzi dell'olio combustibile denso, fluido e fluidissimo, a modifica del provvedimento n. 538 del 2 febbraio 1956, e del successivo n. 550 del 13 aprile 1956.

OLIO COMBUSTIBILE

Restano invariate le caratteristiche di cui al citato provvedimento n. 538.

a) *Merce daziata e schiava*:

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) L. a t/m	Merce schiava (Ige esclusa) L. a t/m
Denso per forni e caldaie . . .	17.500	13.680
Fluido per forni e caldaie. .	19.500	14.680
Fluido per motori	59.200	14.680
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido) . .	67.400	22.224

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere, è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

b) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

	Merce agevolata (Ige compresa) L. a t/m
Olio combustibile per forni e caldaie:	—
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso . .	17.500
fluido .	19.500
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene	
denso . . .	14.820
fluido .	15.905
diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido) .	24.080
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	15.905
diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido)	24.080
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente e indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	19.265
diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido)	27.440

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro di distribuzione, imposta generale sull'entrata compresa:

fluido L. 23.700 alla tonnellata
fluidissimo » 26.700 alla tonnellata

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare all'UMA. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(4748)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bianco.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 settembre 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 23.060, sita nella spiaggia di Bianco, riportata in catasto al foglio n. 25, particelle numeri 198, 194, 191, 188 e 268 del comune di Bianco.

(4664)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Soverato. (Decreto di rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 settembre 1956, è stato rettificato il precedente decreto in data 26 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1956, con il quale veniva trasferita dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Soverato, avente la superficie di mq. 213,50 riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 25 del comune di Soverato.

In base a tale rettifica la sopracitata zona della superficie di mq. 213,50 è riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 21 del comune di Soverato.

(4666)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Trabia (località Vetrana).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 settembre 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1888,50, sita nella spiaggia di Trabia (località Vetrana), riportata in catasto al foglio n. 3, particella n. 41, del comune di Trabia.

(4665)

Estinzione dei diritti esclusivi di pesca dei comuni di Forio d'Ischia, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno e Barano d'Ischia sul mare circostante l'isola d'Ischia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 21 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1956, registro n. 32 Marina mercantile, foglio n. 19, sono stati dichiarati estinti ai sensi dell'art. 23, comma secondo del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, i diritti esclusivi di pesca sul mare circostante l'isola d'Ischia vantati dai comuni di Forio d'Ischia, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno e Barano d'Ischia.

Il comandante la Capitaneria di porto di Napoli è stato incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

(4663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	640,50
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,345
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	120,97
1 Fiorino olandese	164,435
1 Franco belga	12,538
100 Franchi francesi	177,79
1 Franco svizzero acc.	142,99
1 Lira sterlina	1746,312
1 Marco germanico	149,22

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si rende noto che, con decreto Ministeriale 8 agosto 1956, i notai dott. Antonio Donini e Ferrante Prati, residenti ed esercenti in Reggio Emilia, sono stati accreditati presso l'Ufficio provinciale del tesoro in quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(4669)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta Padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo), di complessivi ettari 427.66.65 espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3218 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, s.o. n. 2) nei confronti della ditta TORCHIO Cesare fu Oreste e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è determinata in L. 49.671.309,80 (lire quarantanove milioniseicentosettantunomilatrecentonove e 80 centesimi) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1956.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	N. di mappa principale	N. di mappa sub.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe
Errata				
32	2	p	Seminativo	
32	14		Seminativo	2ª
31	38		Incolto produttivo	3ª
Corrige				
32	2	p	Seminativo	2ª
32	14	p	Seminativo	2ª
31	38	p	Incolto produttivo	3ª

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. *Il Ministro:* COBIANCHI

(4594)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.